

Ordini del Giorno al DDL n. 2960

G/2960/109/5

[D'ambrosio Lettieri](#), [Mandelli](#)

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premesso che:

con decreto ministeriale 4 febbraio 2015 sono state individuate e riorganizzate le scuole di specializzazione di area sanitaria, tra cui è annoverata anche quella della tipologia farmacia ospedaliera;

tuttavia, anche dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, sono stati finanziati esclusivamente i contratti di specializzazione per i medici;

con decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2016; n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca», è stata prevista, nelle more di una definizione organica della materia, l'attivazione delle scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401;

considerato che:

per espressa previsione del decreto legge sopra richiamato dalla deroga in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con la conseguenza che resta esclusa qualsiasi possibilità di finanziamento per le scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, chimici, fisici e psicologi, diversamente da quanto previsto per quelle riservate ai medici;

gli iscritti alle scuole di specializzazione di area non medica, di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2015, sono quindi sottoposti ad una ingiustificata e perdurante discriminazione;

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie iniziative affinché, a decorrere dall'anno accademico 20182019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni sia applicato, per la durata legale del corso ai veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria».

G/2960/243/5

[Milo](#), [Barani](#), [Langella](#), [Amoruso](#), [Compagnone](#), [D'anna](#), [Falanga](#), [Gambaro](#), [Iurlaro](#), [Eva Longo](#), [Mazzoni](#), [Pagnoncelli](#), [Scavone](#)

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; premesso che:

ai sensi dell'articolo 2, della Legge 24 luglio 1985, n. 409, "Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche";

in virtù della citata disposizione di legge e come previsto dalla lettera *b-bis*), comma 1, articolo 20, della citata normativa, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri anche i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994;

impegna il Governo a:

estendere la possibilità di iscrizione all'albo degli odontoiatri ai medici che hanno frequentato corsi di specializzazione post universitaria in campo odontoiatrico di durata almeno triennale, il cui corso di studi abbia avuto inizio entro il 31 dicembre 2003.

G/2960/111/5

[Gaetti](#), [Taverna](#), [Bulgarelli](#), [Lezzi](#), [Mangili](#)

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

l'articolo 41 reca «Misure in materia sanitaria»;

milioni di persone hanno rinunciato a curarsi a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi troppo elevati della sanità privata e le ripercussioni si sono avute soprattutto sulle fasce di popolazione più fragili creando differenze tra le regioni;

in particolare, molti italiani hanno rinunciato per motivi economici a trattamenti odontoiatrici, sostenere, infatti, le spese necessarie a garantire le

adeguate cure dentistiche per se stessi e per i propri figli è diventato gravoso sul bilancio familiare o impone sacrifici economici qualora siano indispensabili determinati interventi;

considerato che:

la prevenzione orale è fondamentale. I denti sani sono un bene prezioso per garantire una buona salute orale importante per la qualità della vita;

è importante seguire fin da piccoli un percorso di prevenzione di patologie del cavo orale e nel mantenimento di una corretta igiene orale;

impegna il Governo:

a valutare di intervenire in modo efficace a favore delle fasce di popolazione a basso reddito attraverso l'erogazione gratuita delle cure medico-dentistiche a bambini e ragazzi fino ai 18 anni che vivono in condizioni economiche disagiate.

G/2960/51/5

[Mandelli](#), [Azzollini](#), [Boccardi](#), [Ceroni](#)

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

l'erogazione di prestazioni assistenziali in aggiunta a quelle previdenziali è sempre stata inclusa tra i compiti che gli enti previdenziali privatizzati assolvono utilizzando proventi della contribuzione obbligatoria degli iscritti (articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che reca la disciplina quadro di settore);

la legge n. 243 del 2004 (articolo 1, commi 34-39) ha ribadito la possibilità introdurre nella normativa statutaria e regolamentare dei predetti enti forme di tutela sanitaria integrativa e di previdenza complementare a favore degli iscritti nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere che gli enti di previdenza di diritto privato possono destinare fino all'1,5 per cento del patrimonio costituito dai contributi versati dagli iscritti a interventi di natura assistenziale, anche a carattere solidaristico, di sostegno del reddito e di *welfare* degli iscritti, aggiuntivi alle prestazioni previdenziali di natura obbligatoria.

G/2960/45/5

[Mandelli](#), [Azzollini](#), [Boccardi](#), [Ceroni](#)

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

l'iperammortamento consente di ammortizzare nel corso degli anni le spese in innovazione per un importo di considerevole valore;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di fornire una interpretazione autentica delle disposizioni sull'iperammortamento finalizzata a chiarire che i liberi professionisti rientrano tra i beneficiari della misura a seguito di interpretazioni ministeriali che hanno riservato tale strumento ai soli titolari del reddito di impresa.

G/2960/37/5

[Mandelli](#), [Azzollini](#), [Boccardi](#), [Ceroni](#)

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

il compenso dei professionisti rapportato al costo e alla qualità delle prestazioni, garantisce ai consumatori di avere servizi professionali di qualità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a stabilire un compenso minimo per tutte le professioni organizzate e non, nei rapporti con il committente, comprese le pubbliche amministrazioni, mediante il coinvolgimento di Enti e i Ministeri interessati, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli ordini, albi e collegi professionali, le associazioni e le forme aggregative.